



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI

Presidente Relatore

LINA MUSUMARRA

Componente

RICCARDO AQUILANTI

Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

TRIB. FED. 42/15; PROC. P.A. 83/15

CONTRO

CONSALVO ANNALISA (tessera F.I.S.E. 177/U)

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale nel proc. n. 42/15 del 9 dicembre 2015 e pubblicata in data 10 dicembre 2015, che ha dichiarato la Sig.ra Consalvo Annalisa responsabile della violazione degli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. C) del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 2 del regolamento veterinario FISE e dell'art.1 Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, in combinato disposto con l'art. 3.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, nonché per violazione dell'art. 3.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli con applicazione della sanzione complessivamente determinata della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, per mesi 5 e dell'ammenda di €1.000,00.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di incolpazione ex art. 63, co. 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva depositato in data 14 settembre 2015, la Sig.ra Consalvo Annalisa veniva rinviata a giudizio dalla Procura Federale per aver consentito al Sig. Ognissanti, soggetto non in regola con il rinnovo del tesseramento, di montare il proprio cavallo in campo prova, rendendosi così direttamente responsabile, ai sensi dell'art. 3.3 del regolamento di Salto Ostacoli, di ogni fatto



illecito commesso dal medesimo ed, in particolare, degli atti di brutalità e violenza posti in essere nei confronti del cavallo Dionisio Marchione di Puglia in violazione degli artt. 2, n2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. C) del regolamento di Giustizia Federale nonchè del regolamento Veterinario FISE, sezione tutela del benessere del cavallo, art. 2 (abuso) e del Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, art. 1 (benessere generale).

All'udienza di discussione fissata per il giorno 20 ottobre 2015, il Tribunale Federale, previa acquisizione delle dichiarazioni testimoniali dei sig.ri Flavia Fabi, Ida Andrisano e Marcello Passoforte pervenute a seguito della ammissione e intimazione disposta d'ufficio dal giudice, vista l'istanza di rinvio del difensore della Sig.ra Consalvo, rinviava il procedimento all'udienza del 24 novembre 2015, disponendo per la stessa udienza l'escussione del teste già ammesso Sig. Di Canio.

All'udienza del 24 novembre, previa presa visione delle dichiarazioni testimoniali già acquisite, sentita la Sig.ra Consalvo, la Procura Federale concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione dalla attività agonistica e da ogni carica e incarico sociale o federale (inclusa l'attività di istruttore) per mesi 18, mentre la difesa della incolpata insisteva per la richiesta di proscioglimento o in subordine per l'applicazione della sanzione nella misura minima con termine per il deposito di memorie e documenti.

Il Tribunale Federale, in difetto di opposizione della Procura Federale, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie e repliche con riserva per la decisione senza ulteriore udienza.

Con sentenza del 9 dicembre 2015 il Tribunale Federale, riconoscendo l'incolpata responsabile degli addebiti ascritti, condannava la Sig.ra Consalvo alla sanzione della sospensione da ogni attività agonistica nonchè da ogni carica e incarico sociale o federale, compresa l'attività di istruttore, per mesi 5 e della ammenda di € 1.000,00.

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Consalvo, con atto depositato in data 24 dicembre 2015, proponeva formale appello eccependo in via pregiudiziale la nullità e comunque la inutilizzabilità degli atti di impulso



delle indagini della Procura Federale in mancanza di un formale reclamo scritto con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare e comunque per il proscioglimento attesa la inammissibilità e inutilizzabilità delle prove documentali poste a fondamento della gravata decisione in quanto assunte fuori termine e comunque ammesse ed acquisite in violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

La Corte Federale d'Appello, rigettata l'istanza di sospensiva, fissava l'udienza di discussione per il giorno 16 febbraio 2016 concedendo termine alla Procura Federale fino all'11 febbraio per il deposito di memoria.

All'udienza del 16 febbraio 2016, acquisita la memoria della Procura Federale ritualmente pervenuta, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione previa acquisizione della scheda di tesseramento FISE del Sig. Di Canio Riccardo.

SENTENZA

Il reclamo presentato dalla Sig.ra Consalvo è infondato e come tale non può che essere rigettato per i motivi che si andranno ad esplicitare.

Prima di entrare nel merito, questa Corte ritiene doveroso analizzare le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell'appellante che lamenta la improcedibilità dell'azione disciplinare in mancanza del reclamo scritto da parte del soggetto che avrebbe visto e segnalato l'abuso perpetrato ai danni del cavallo ex art. 2 del regolamento Veterinario Fise - sezione tutela del benessere del cavallo, nonché l'inutilizzabilità delle relazioni del Presidente di Giuria e del Veterinario di Servizio poste a fondamento dell'atto di incolpazione.

Entrambe le eccezioni non appaiono fondate per i seguenti motivi.

L'art. 63 del Regolamento di Giustizia così dispone *"titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da Organi Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, soggetti terzi, ovvero d'ufficio, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione"*.



E' dunque indubbio che la Procura Federale, acquisita una segnalazione pervenuta dai soggetti sopra indicati, ha il potere di avviare una indagine al termine della quale, se non dispone l'archiviazione, procede alla incolpazione ed al deferimento.

Nel caso di specie la Procura Federale, acquisita la segnalazione del Presidente di Giuria, Santoro Sandrino e la relazione del Veterinario di Servizio, Maria Cecilia Sgobba, entrambe trasmesse dal Presidente del Comitato Regionale Puglia Prof. Avv. Francesco Vergine, vista la gravità dei fatti denunciati, ha ritenuto doveroso e necessario aprire una indagine disciplinare a carico dei soggetti coinvolti, per poi giungere al deferimento della Sig.ra Consalvo.

Il reclamo cui la difesa dell'appellante fa riferimento (art. 2 del Regolamento Veterinario) non deve quindi considerarsi come unico atto legittimante l'apertura di un procedimento disciplinare per violenza o abuso ai danni del cavallo, ma come espressione dell'obbligo di denuncia che il regolamento impone a carico di chiunque assista ad atti o atteggiamenti in contrasto con la tutela del benessere animale.

Diversamente significherebbe ammettere che, a differenza di tutti gli illeciti disciplinari per i quali il reclamo non è previsto, in caso di maltrattamenti o abusi sul cavallo, la Procura Federale, in mancanza di un reclamo, verrebbe privata del potere conferitole dall'art. 63 del Regolamento di Giustizia e non potrebbe quindi dare corso ad alcuna azione disciplinare malgrado l'acquisizione di una relazione di un Presidente di Giuria o di un veterinario di servizio che denunciano l'accaduto.

Del tutto inconferente poi è il richiamo da parte della difesa dell'appellante dell'art. 35 del Regolamento Salto Ostacoli e dell'art.31 del Regolamento e regolamentazione per le manifestazioni di dressage che regolano il c.d. "reclamo" previsto solo ed esclusivamente per denunciare irregolarità che si verificano nello svolgimento di una manifestazione e dunque per casi diversi da quello in esame. Si evidenzia che in questo caso il regolamento prevede espressamente la forma scritta "sotto pena di nullità" con ciò avvalorando le argomentazioni già esplicitate dal giudice di prime cure circa la libertà di forma del reclamo previsto dall'art. 2 del Regolamento



Veterinario.

Non vi è alcun dubbio quindi circa la legittimità dell'azione disciplinare, instaurata nel pieno rispetto del dettato regolamentare.

Sulla validità delle dichiarazioni del Presidente di Giuria e del Veterinario di Servizio si osserva che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellante, le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale e allegare all'atto di incolpazione, essendo state debitamente firmate dagli estensori, sono assolutamente valide ed efficaci dal punto di vista probatorio oltre che tempestive, essendo pervenute abbondantemente nei termini regolamentari.

Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle prove testimoniali acquisite dal Tribunale Federale, che a parere della Sig.ra Consalvo, in maniera irrituale, avrebbe disposto d'ufficio e fuori udienza l'ammissione dei testi in violazione del diritto al contraddittorio e del rispetto della parità delle parti processuali.

Ed in vero. L'art. 54 del Regolamento di Giustizia prevede espressamente che *“Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova”*.

Sulla legittimità da parte del Tribunale di poter disporre d'ufficio l'assunzione delle prove testimoniali non vi sono dubbi. Il giudice di primo grado ha agito nel pieno rispetto del potere istruttorio conferitogli dal regolamento.

Sulle modalità processuali contestate dalla difesa, ossia sul fatto che la decisione sia stata presa fuori udienza in violazione del contraddittorio, questa Corte rileva che in realtà nessuna violazione della parità delle parti e del diritto al contraddittorio è stata perpetrata dal giudice di primo grado che ha messo entrambe le parti in condizione di poter valutare pienamente il contenuto delle dichiarazioni acquisite; si ricorda infatti che le dichiarazioni testimoniali sono state lette all'udienza del 24 novembre, alla presenza delle parti che ben avrebbero potuto sollevare ogni eccezione o contestazione e che, a maggior garanzia del rispetto del principio del contraddittorio, il giudice ha concesso loro un ulteriore termine a difesa.



In ordine alla ritualità della assunzione della prova, questa Corte ritiene che nessuna censura possa essere sollevata al Tribunale che, in mancanza di un espresso divieto da parte del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di acquisire le dichiarazioni testimoniali in forma scritta anziché orale in udienza. Né la parte appellante, nonostante il termine a difesa concesso, ha espressamente dedotto lacune nelle dichiarazioni o ha espresso la volontà di chiedere ulteriori chiarimenti ai testimoni.

In conclusione nessuna violazione del contraddittorio è stata posta in essere nel giudizio di primo grado e le risultanze probatorie devono ritenersi pienamente utilizzabili.

Entrando nel merito si osserva quanto segue.

Prima di tutto questa Corte ritiene doveroso evidenziare che la Procura Federale, al termine delle indagini, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Consalvo e dal Sig. Ognissanti, oltre che da quanto riferito dal Presidente di Giuria e dal Veterinario di Servizio nelle relazioni, ha ritenuto di dover deferire la Sig.ra Consalvo perché responsabile “*degli atti di brutalità e violenza posti in essere nei confronti del cavallo*” da parte del Sig. Ognissanti, con ciò manifestando l’intenzione di non limitare i fatti al solo evento “*lesione*” ma all’intera condotta tenuta dal Sig. Ognissanti mentre si trovava, illegittimamente, in campo prova.

Ciò premesso si osserva quanto segue. In sede di indagine, la Sig.ra Consalvo, nel corso dell’interrogatorio del 27 marzo 2015 ha così dichiarato “*..(omissis)..in campo prova mio marito, dopo essere salito a cavallo al posto mio, ha cercato di farlo saltare e ha dovuto frustarlo con due cileccate forti sulla groppa girando il frustino. Forse lo avrà picchiato anche sulla spalla...(omissis)*”.

Da quanto sopra è dunque oggettivamente emerso che il Sig. Ognissanti, non tesserato, è entrato in campo prova ed è salito sul cavallo; il Sig. Ognissanti ha frustato il cavallo con “*forza*” perché non voleva saltare.

Dalla documentazione acquisita, oltre che per espressa ammissione della appellata che ha riconosciuto il proprio cavallo nella fotografia mostrata dalla Procura in sede di interrogatorio, è oggettivamente provato che il cavallo, uscito dal campo prova, presentava “*l’occhio destro con evidente blefaro edema, lacrimazione*”.



eccessiva, palpebre calde ed edematose” (relazione del Veterinario di servizio) “...(omissis)..*ma si evidenziano fotofobia, edema corneale (occhio blu) e uvite anteriore*”. Il Veterinario ha quindi aggiunto che il cavallo si presentava evidentemente spaventato, dolorante e intrattabile.

E' dunque provato che il cavallo in campo prova, poiché si rifiutava di rispondere ai comandi, è stato punito con ripetute frustate e, all'uscita, si presentava spaventato e dolorante.

Le testimoni Andrisano Ida e Flavia Fabi hanno entrambe dichiarato di aver personalmente assistito all'audizione del Sig. Ognissanti subito dopo quanto accaduto in quanto convocato dal Presidente di Giuria e di aver sentito il Sig. Ognissanti confermare di essere entrato in campo prova e di aver punito il cavallo.

Alquanto inverosimile appare la dichiarazione della Sig.ra Consalvo circa la modalità con la quale il cavallo si sarebbe, a suo dire, procurato quella grave ferita all'occhio destro.

L'appellante riferisce infatti che il cavallo, nel rifiutarsi di eseguire gli ordini, nel tentativo di uscire dal campo prova, si sarebbe ferito andando ad urtare contro la recinzione “*anzi contro la retina in ferro del campo prova*”.

Visionando le fotografie del campo prova prodotte dalla difesa dell'incolpata è possibile in realtà facilmente constatare come la parte superiore della recinzione sia posizionata molto più in alto rispetto al muso del cavallo per cui non si comprende come il povero animale si sia potuto ferire urtando contro una recinzione i cui pali di sostegno sono peraltro ubicati all'esterno rispetto al campo prova.

A ciò si aggiungano le sconcertanti dichiarazioni della difesa dell'appellante che nelle memorie depositate nel corso del giudizio ha così precisato “...(omissis)..*la punizione non può considerarsi e non poteva considerarsi non necessaria visto che anziché andare verso il salto il cavallo era in forte difesa*” (memoria nel procedimento di primo grado del 29 novembre 2015). E ancora “...(omissis)...*non è assolutamente provato che ci sia stato abuso sul cavallo perché anche Di Canio quando afferma di aver visto frustare ripetutamente in faccia il cavallo non dice il numero delle frustate e comunque afferma pure che il cavallo era in evidente difesa*”.

A tutto ciò deve aggiungersi la dichiarazione testimoniale del Sig. Di Canio che ha così precisato “*al termine*



Federazione Italiana Sport Equestri

della categoria C115 passavo dal campo prova e notavo un ragazzo in jeans e senza cap che montava un cavallo baio in evidente difesa e lo stesso lo puniva frustandolo in faccia ripetutamente”.

E' dunque provato che il Sig. Ognissanti, anche a non voler ritenere utilizzabile la dichiarazione resa dal Presidente di Giuria in occasione dell'interrogatorio dinanzi la Procura Federale, è entrato illegittimamente in campo prova perchè non in regola con il tesseramento, per punire il cavallo perché si rifiutava di ubbidire al comando, lo colpiva più volte, con forza, con la frusta, anche sulla faccia, provocando nell'animale, oltre alla ferita all'occhio riscontrata dal veterinario, un evidente stato di paura e di agitazione, con ciò violando uno dei principi cardine della Federazione, quale il benessere dell'animale.

Il reclamo deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 42/15 resa dal Tribunale Federale in data 09 dicembre 2015 e pubblicata sul sito federale in data 10 dicembre 2015, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta l'appello promosso dalla Sig.ra Consalvo Annalisa perché infondato per le ragioni di cui in motivazione e conferma la sentenza del Tribunale Federale.

Manda la segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma 16 febbraio 2016.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

f.to Componente Avv. Lina Musumarra

f.to Componente Avv. Riccardo Aquilanti